

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE
SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI
RUOLI DELLE AMMINISTRAZIONI ADERENTI**

(Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis, convertito in Legge 6/8/2021, n. 113)

L'anno duemilaventicinque, il giorno (giorno ultima sottoscrizione) del mese di (mese ultima sottoscrizione), con il presente atto a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:

1. il Comune di Verona, con sede in Verona, Piazza Bra n. 1 (VR), - Cod. Fisc. 00215150236, rappresentato dal Dirigente Mario Petrin, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Verona, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione della Giunta Comunale n. 764 del 29 luglio 2025;
2. il Comune di Padova, con sede in Padova, via del Municipio n. 1 (PD), - Cod. Fisc. 00644060287, rappresentato dalla Dirigente Sonia Furlan, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Padova, autorizzata alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 29 luglio 2025;
3. il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 98 (VI), - Cod. Fisc. 00516890241, rappresentato dalla Dirigente Elisabetta Piccin, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Vicenza, autorizzata alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30 luglio 2025;

abilitati alla firma dell'accordo in nome e per conto degli Enti di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti", che rappresentano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, le Amministrazioni aderenti possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e Aree, compresi i ruoli dirigenziali;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, D.L. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del P.I.A.O. - sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di personale;
- la Parte aderente interessata ad utilizzare l'elenco di idonei deve risultare priva di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima Area e profilo; il controllo dell'assenza di graduatorie valide è in capo a ciascuna Amministrazione aderente;
- le Parti aderenti stabiliscono che in caso di graduatoria vigente presso una delle Amministrazioni aderenti al presente accordo, prima di procedere all'interpello per lo stesso profilo professionale o equivalente, possa essere richiesto l'utilizzo della suddetta graduatoria e che l'Amministrazione detentrici della graduatoria possa concedere preliminarmente la stessa per l'utilizzo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e/o determinato, compatibilmente con le proprie esigenze assunzionali;
- nel presente accordo, per "candidati", "idonei" e "vincitori", anche nelle forme al singolare, si intendono persone appartenenti ai diversi generi senza necessità di ulteriori specifiche;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

U	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Comune di Vicenza Protocollo Generale	Protocollo N.0126838/2025 del 30/07/2025 Firmatario: SONIA FURLAN, Mario Petrin, ELISABETTA PICCIN

SI APPROVA E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Finalità, Ente capofila e fasi procedurali

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale delle Amministrazioni aderenti al presente accordo. A tale fine, gli enti intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge n. 113/2021 - e successive modificazioni ed integrazioni - dando atto che il ruolo di Ente capofila è svolto da ciascuna Parte aderente per le selezioni assegnate, come specificato nell'Allegato "A" del presente accordo. Le selezioni indicate ed attribuite agli enti in tale allegato sono da intendersi a titolo esemplificativo e potranno essere oggetto di integrazione e modifica mediante protocollo, condiviso in tempi successivi tra i Dirigenti di riferimento.
2. Gli Enti sottoscrittori potranno valutare la possibilità di adesione all'accordo da parte di altri Enti interessati ad utilizzare l'elenco di idonei per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
3. La procedura si svolge in due fasi:
 - a. formazione elenco di idonei (a cura dell'Ente capofila per il profilo assegnato): gestione e responsabilità della procedura, approvazione con determina dell'avviso di selezione unica, pubblicità della selezione, nomina della commissione esaminatrice della selezione unica per la formazione dell'elenco di idonei, gestione della tassa di iscrizione, organizzazione della/e prova/e idoneativa/e, ammissione/esclusione dei candidati con riferimento alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di ammissione, verbalizzazione delle operazioni, redazione dell'elenco di idonei ed aggiornamento annuale dello stesso o ogniqualvolta risulti necessario;
 - b. interpello sugli elenchi di idonei (a cura dell'Ente aderente interessato): gestione e responsabilità della procedura, approvazione con determina del bando di interpello, pubblicità dello stesso, nomina della commissione esaminatrice dell'interpello, gestione e organizzazione della/e prova/e selettiva/e, verbalizzazione delle operazioni e stesura della graduatoria, effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati da assumere, trasmissione all'Ente capofila dei nominativi dei candidati assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato e delle ulteriori informazioni per consentire l'aggiornamento dell'elenco.

Articolo 3 - Aree e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutte le Aree e i profili previsti nel comparto delle Funzioni Locali, compresi i ruoli dirigenziali.
2. Le Amministrazioni aderenti definiscono i profili professionali per i quali saranno avviate le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei ex art. 3-bis del D.L. 80/2021, individuati previo confronto preliminare, e aggiornano periodicamente l'elenco delle procedure da espletare individuando i relativi Enti capofila. La gestione delle procedure sopracitate viene distribuita tra le Parti aderenti come da Allegato "A" del presente accordo.
3. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso le parti aderenti; a tal fine, l'Amministrazione aderente interessata indicherà nell'interpello la definizione del profilo presente nella propria dotazione organica e l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei, al quale intende attingere, tenuto conto degli specifici requisiti richiesti in fase di formazione dell'elenco (ad es. titolo di studio), così come potranno essere richiesti specifici requisiti previsti dai Regolamenti vigenti presso le singole Amministrazioni (ad es. limiti di età, abilitazioni, patenti).

Articolo 4 - Modalità di gestione delle selezioni per la formazione degli elenchi di idonei (Prima fase)

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, l'Ente capofila provvede:
 - a. all'individuazione del/dei profilo/i professionale/i appartenenti alla stessa Area oggetto di selezione;

- b. all'approvazione con determinazione dirigenziale e alla pubblicazione dell'Avviso per la formazione dell'elenco di idonei sul portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica c.d. InPA, sul proprio sito istituzionale e/o all'Albo Pretorio, richiedendo che analoga pubblicazione avvenga tempestivamente nei portali dedicati degli Enti aderenti. L'Ente capofila e gli Enti aderenti potranno pubblicizzare la procedura mediante ulteriori strumenti e anche mediante l'utilizzo di *social media*;
 - c. alla definizione, ai sensi del presente accordo, dei contenuti dell'avviso da pubblicare, previo confronto con gli Enti aderenti in riferimento alle parti dell'avviso relative a: requisiti di accesso, *job description*, materie di esame, punteggio minimo per il superamento della/e prova/e idoneativa/e così come previsto dai rispettivi Regolamenti;
 - d. all'ammissione/esclusione dei candidati sulla base delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di ammissione;
 - e. all'organizzazione della/e prova/e idoneativa/e, che potranno essere svolte con modalità digitali (raccolta domande, tipologia di prova/e idoneativa/e, organizzazione e gestione della procedura, nomina della Commissione, pubblicità di tutti gli adempimenti normativamente previsti);
 - f. all'approvazione dell'elenco degli idonei e successiva pubblicazione sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica c.d. InPA, sul proprio sito istituzionale e/o all'Albo Pretorio, richiedendo che analoga pubblicazione avvenga tempestivamente nei portali dedicati delle Parti aderenti;
 - g. al costante monitoraggio dell'elenco degli idonei sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle Parti aderenti a seguito delle procedure di interpello (ad es. cancellazione);
 - h. all'aggiornamento dell'elenco degli idonei con cadenza almeno annuale o ogniqualvolta risulti necessario.
2. Nella gestione di questa fase, come per gli ulteriori adempimenti qui descritti, l'Ente capofila potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di dipendenti delle Parti aderenti – nel rispetto della normativa vigente in materia - di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati; le Parti aderenti potranno valutare di gestire in forma aggregata procedure di affidamento di servizi e/o di individuazione di collaboratori.
 3. Potranno essere previsti nel medesimo avviso, selezioni per più profili o ambiti, fermo restando che all'esito della/e prova/e idoneativa/e, saranno approvati elenchi diversi per ciascun profilo professionale o ambito.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice delle selezioni per la formazione degli elenchi di idonei

1. La Commissione esaminatrice per la formazione degli elenchi di idonei è composta da un minimo di tre componenti, oltre ad eventuali componenti esperti aggiunti e un segretario verbalizzante, garantendo la presenza di entrambi i generi e viene nominata dall'Ente capofila tra soggetti interni e/o esterni.
2. La Commissione viene presieduta di preferenza da un Dirigente dipendente dell'Ente capofila e composta di preferenza da due Dirigenti e/o dipendenti delle altre Amministrazioni aderenti; i membri esperti aggiunti potranno essere individuati prioritariamente tra i dipendenti dello stesso ente o delle Amministrazioni aderenti, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di assenza di professionalità interne agli Enti aderenti, i membri esterni saranno individuati all'esterno degli stessi.
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato la selezione con il punteggio minimo previsto nell'avviso ai fini dell'idoneità e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione all'Ufficio competente alla gestione delle risorse umane dell'Ente capofila, per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte e per l'approvazione definitiva dei verbali e degli elenchi.
4. L'elenco sarà pubblicato in forma anonima, utilizzando il codice candidatura generato dal Portale del Reclutamento InPA, seguendo l'ordine alfabetico e secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 e non riporterà il voto conseguito ai fini dell'idoneità.

Articolo 6 - La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza dell'Ente capofila. Gli elenchi hanno una durata di tre anni che decorre dalla data della loro prima approvazione.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati in forma anonima sul Portale del Reclutamento InPa e nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso dell'Amministrazione capofila. Quest'ultima, con cadenza almeno annuale, provvederà, nel triennio di vigenza degli stessi, all'aggiornamento degli elenchi, al fine di mettere a disposizione degli Enti aderenti un numero adeguato di candidati, richiedendo che analoga pubblicazione avvenga tempestivamente nei portali dedicati delle Parti aderenti.
3. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per un massimo di tre anni dalla data di approvazione degli stessi; decorso il triennio, possono essere reinscritti solo a seguito del superamento della/e prova/e idoneativa/e dell'eventuale avviso per la formazione di un nuovo elenco di idonei, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
4. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per interPELLI a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il candidato assunto a tempo determinato rimane vincolato per tutto il periodo di contratto previsto e potrà partecipare ad interPELLI per assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Sarà motivo di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato l'avere in essere contratti a tempo determinato presso gli Enti aderenti alla convenzione fino alla scadenza naturale del contratto anche in caso di dimissioni volontarie.
5. I candidati che vengono assunti a tempo indeterminato sono cancellati dall'elenco degli idonei.
6. La cancellazione dall'elenco degli idonei è inoltre prevista anche nei seguenti casi:
 - a. candidato che non sia in possesso dei requisiti di ammissione, con riferimento alle dichiarazioni rese e verificati in fase di controlli finalizzati all'assunzione;
 - b. candidato che risponda a più interPELLI e non si presenti a sostenere la prova per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo;
 - c. vincitore inserito nella graduatoria dell'interPELLO che non si presenti per la sottoscrizione del contratto nella data prevista nella lettera di convocazione, salvo giustificato motivo.
7. Nel caso in cui un idoneo rinunci all'assunzione a tempo indeterminato, non prenda servizio, oppure una volta assunto, receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, l'Ente aderente potrà ricorrere al successivo candidato utilmente collocato nella graduatoria della relativa procedura di interPELLO per la copertura del posto.
8. Ciascuna Parte aderente, che sottoscriva contratti a tempo indeterminato a seguito di apposito interPELLO, deve darne comunicazione all'Ente capofila affinché provveda alla cancellazione del candidato assunto dal relativo elenco degli idonei.
9. L'aggiornamento dell'elenco degli idonei e la cancellazione dei candidati assunti a tempo indeterminato o negli altri casi di cancellazione previsti, viene curato dall'Ente capofila.

Articolo 7 - Procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei - Fase di interPELLO (Seconda Fase)

1. Resta di esclusiva competenza di ogni Parte aderente per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per lo stesso profilo professionale o equivalente, così come ogni ulteriore adempimento (atti programmatici delle assunzioni, etc..) e/o procedura propedeutica all'espletamento delle selezioni.
2. La fase di interPELLO sugli elenchi degli idonei verrà gestita dalla Parte interessata aderente all'accordo. In particolare, la Parte procederà, previa approvazione del P.I.A.O. - sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, sulla base del modello condiviso tra le parti, all'approvazione dell'interPELLO con proprio atto e alla relativa pubblicazione sul portale InPa e sul proprio sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – per una durata minima di 10 giorni e massima di 30 giorni e/o all'Albo Pretorio.
3. Analoga pubblicazione potrà essere effettuata su richiesta dall'Amministrazione interPELLANTE anche da parte dell'Amministrazione capofila e delle altre Parti aderenti, cui verrà trasmesso il bando di interPELLO.

4. Nell'interpello devono essere precisati:
 - a. il numero dei posti da ricoprire e l'Ente di assunzione;
 - b. la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time);
 - c. lo specifico profilo o ambito di interesse (conoscenze e competenze), in coerenza con le competenze professionali e i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco e in funzione delle specifiche esigenze dell'Ente per il particolare ruolo da ricoprire. Potranno essere richiesti altri requisiti specifici in relazione a quanto previsto dai Regolamenti vigenti presso i singoli Enti aderenti (ad es. limiti di età, abilitazioni, patenti);
 - d. eventuali riserve e titoli di preferenza previsti dalle disposizioni di legge;
 - e. l'attestazione di equivalenza del profilo da assumere con quello con cui è denominato l'elenco di idonei al quale si intende attingere (se la denominazione non risulta identica);
 - f. le modalità di partecipazione all'interpello e le tempistiche per la risposta degli idonei che aderiscono all'interpello e per l'eventuale trasmissione del *curriculum vitae*;
 - g. le eventuali modalità di svolgimento della selezione (almeno una prova orale, in presenza o da remoto) e le comunicazioni successive ai candidati. Anche in presenza di una sola manifestazione di interesse si procederà all'effettuazione della/e prova/e al fine di valutare le competenze possedute (conoscenze, capacità, attitudini, motivazioni).
5. La raccolta delle domande di partecipazione all'interpello ed eventuali comunicazioni agli idonei sono effettuate dalla Parte aderente interessata. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, la Parte aderente provvede alla trasmissione dei nominativi all'Ente capofila per la verifica del rispetto del patto di non concorrenza, di cui al successivo art. 9, alla fase selettiva con le modalità specificate nell'interpello e alla successiva formazione ed approvazione dei verbali e della graduatoria finale.
6. A conclusione della procedura di interpello, l'Amministrazione aderente comunicherà gli esiti all'Ente capofila ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato, tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei, come previsto dall'art. 3-bis, comma 5, del D.L. n. 80/2021.
7. La graduatoria approvata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri Enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7. La graduatoria è valida esclusivamente per i posti indicati nell'interpello. In caso di ulteriori necessità di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, occorrerà procedere ad un ulteriore interpello.
8. Le modalità selettive per la formazione della graduatoria tramite interpello possono prevedere almeno una prova orale e ulteriori prove in relazione allo specifico profilo professionale. La parte interessata potrà stabilire nell'interpello l'eventuale valutazione dei titoli determinando i punteggi da attribuire agli stessi che non potranno avere un peso ponderato superiore ad 1/3 (un terzo) del punteggio complessivo. Le modalità di svolgimento della/e prova/e potranno essere definite da ciascuna Parte aderente in relazione al profilo da selezionare e nel rispetto delle modalità selettive previste dalla specifica regolamentazione nonché dalla normativa vigente in materia.
9. Come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, gli elenchi di idonei potranno essere altresì utilizzati, con le modalità ivi dettagliate, anche per la copertura, a tempo indeterminato o determinato, di posti che si rendano vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

Articolo 8 - Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi dei componenti della commissione, se dovuti; affidamento di incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, etc.), vengono sostenute dall'Ente capofila.
2. Competono all'Ente capofila le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di selezione, fissata, dal presente accordo, nell'importo di € 10,00. Conseguentemente, nessuna tassa di concorso potrà essere richiesta dall'Ente aderente per la partecipazione all'interpello.
3. I rapporti finanziari tra gli Enti capofila e gli Enti che procedano ad effettuare assunzioni a seguito di interpellì sugli elenchi degli idonei, sono definiti con cadenza annuale, stabilendo

che il rimborso eventualmente spettante all'Ente capofila che ha formato l'elenco degli idonei, sia definito in base ai criteri sotto indicati:

a) per ogni assunzione a tempo indeterminato:

Euro 500,00 per una assunzione;

Euro 400,00 ad assunzione per 2 assunzioni;

Euro 300,00 ad assunzione per 3 assunzioni;

Euro 250,00 ad assunzione per 4 assunzioni;

Euro 150,00 per ogni ulteriore assunzione dalla 5^a alla 10^a;

Euro 100,00 per ogni ulteriore assunzione oltre alle prime 10;

b) per ogni assunzione a tempo determinato:

Euro 100,00 per ogni assunzione fino a 10;

Euro 50,00 per ogni ulteriore assunzione oltre le prime 10.

Articolo 9 – Patto di non concorrenza tra le Parti aderenti

1. Gli idonei collocati negli elenchi formati in seguito allo svolgimento di selezioni uniche ex art. 3-bis del D.L. 80/2021:

a) qualora vengano assunti a tempo indeterminato da un Ente a seguito di interpello, non potranno né candidarsi ad altro interpello da effettuare sul medesimo elenco di idonei indetto da un altro Ente, né essere assunti da altro Ente aderente, anche se utilmente collocati in graduatoria approvata dall'Ente che ha pubblicato l'interpello sul medesimo elenco degli idonei. Al momento dell'assunzione a tempo indeterminato il candidato viene cancellato dall'elenco degli idonei e dalle eventuali altre graduatorie formate in seguito ad interpelli sul medesimo elenco degli idonei;

b) qualora vengano assunti a tempo determinato da un Ente a seguito di interpello, non potranno essere assunti a tempo determinato, a seguito di interpello effettuato sul medesimo elenco degli idonei indetto da un altro Ente aderente, per tutta la durata del rapporto di lavoro instaurato con l'Ente datore di lavoro, anche nel caso di dimissioni anticipate.

c) l'Ente capofila, ricevuto l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all'interpello dall'Ente aderente, ha il compito di verificare il rispetto di quanto sopra indicato, segnalando l'eventuale situazione di potenziale divieto di assunzione.

Articolo 10 – Durata e recesso

1. Il presente accordo è valido per anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per analoga durata, dalle Parti aderenti, con provvedimento espresso.
2. L'eventuale adesione di un Ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data sopra individuata.
3. L'adesione di un Ente comporta l'obbligo di provvedere anche al versamento del rimborso per le eventuali assunzioni effettuate secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente accordo.
4. Il recesso di un Ente aderente prima della scadenza dell'accordo è possibile, con un preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo PEC agli Enti capofila, previo pagamento a questi ultimi delle quote di rimborso previste dall'art. 8, da saldare entro 60 giorni dall'efficacia della comunicazione di recesso.
5. In caso di scadenza a qualsiasi titolo dell'accordo, gli Enti non potranno più effettuare interpelli sugli elenchi degli idonei.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si intendono quali contitolari del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle procedure selettive ai sensi dell'art. 26 del

Regolamento UE n. 2016/679, definendo congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, come da accordo di contitolarità che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

3. Inoltre, le Parti si informano reciprocamente che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità prevalentemente informatizzate. Potranno inoltre essere comunicati agli eventuali Responsabili del trattamento, laddove nominati, per la gestione del servizio in oggetto. I dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi e saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo e comunque non oltre la durata di validità degli elenchi di idonei approvati.

Articolo 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nel tempo vigenti, nonché dai Regolamenti e dalle discipline vigenti nei rispettivi Enti capofila.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale delle Parti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte delle medesime con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 13 - Contenziosi

1. Le Parti aderenti al presente accordo sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Verona.
4. Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere gestite dall'Ente capofila, con riferimento alle procedure di individuazione degli idonei e dall'Ente aderente, con riferimento alle fasi relative alle procedure di interpello.

Articolo 14 - Norme finali

1. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15 - Esenzione bollo e registrazione

1. Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Verona **Mario Petrin**
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Per il Comune di Padova **dott.ssa Sonia Furlan**
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Per il Comune di Vicenza **dott.ssa Elisabetta Piccin**
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Allegato "A"

ANNO 2025

ENTE capofila COMUNE DI VERONA:

Selezioni uniche elenchi di idonei ex art. 3-bis del D.L. 80/2021

- Istruttore di Polizia Locale
- Funzionario di Polizia Locale

ENTE capofila COMUNE DI PADOVA:

Selezioni uniche elenchi di idonei ex art. 3-bis del D.L. 80/2021

- Funzionario Informatico
- Funzionario Amministrativo-Contabile

ENTE capofila COMUNE DI VICENZA:

Selezioni uniche elenchi di idonei ex art. 3-bis del D.L. 80/2021

- Istruttore Tecnico
- Funzionario Tecnico